

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE, ULIANICH, CALÌ, CALICE, GIOINO, GIUSTINELLI, IMBRIACO, LOTTI, SALVATO e VALENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1984

Legge speciale per l'assetto territoriale e lo sviluppo economico della zona flegrea

ONOREVOLI SENATORI. — Da oltre un anno la popolazione e le istituzioni della zona flegrea sono impegnate in uno sforzo straordinario per fronteggiare le conseguenze del fenomeno bradisismico. Dal solo comune di Pozzuoli sono state evacuate 40 mila persone. Gravi sono i danni prodotti sul tessuto sociale, produttivo ed edilizio dei centri contigui a Pozzuoli. Nella stessa città di Napoli alcuni quartieri registrano guasti seri: a Bagnoli negli ultimi mesi sono state sfrattate 900 famiglie da 140 edifici resi inagibili dal bradisisma. Alla data di inizio dell'anno scolastico 11 scuole sono rimaste chiuse in questo quartiere.

Tuttavia ciò che prevale non è la tendenza all'esodo ma la volontà di continuare a vivere, ed a lavorare, nella zona: una zona ricca di straordinarie risorse e potenzialità produttive, ambientali, culturali e sociali.

Il presente disegno di legge vuole assicurare alla popolazione della zona flegrea le condizioni indispensabili per affrontare

e superare positivamente la crisi bradisismica attraverso:

un moderno sistema di controlli scientifici permanenti del fenomeno in atto e delle sue evoluzioni, assieme ad una responsabile e capillare iniziativa di informazione ed alla predisposizione di seri e attendibili piani di protezione civile;

una normativa specifica circa le tecnologie ed i materiali da adottare nel settore delle residenze, degli impianti produttivi, delle infrastrutture e dei servizi;

organici piani di assetto territoriale e di sviluppo economico che valorizzino le risorse della zona;

adeguate misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, per « bilanciare », con un avanzato livello di convenienze ed economie esterne e di incentivi diretti, il disagio di chi viene sollecitato a rimanere nella zona ed a « convivere col bradisisma » in condizioni di sicurezza e di fiducia nello Stato.

Senza urgenti e organiche misure in queste diverse direzioni si avrà — aldilà della volontà della popolazione e delle istituzioni locali — la diaspora, la decadenza e l'abbandono della zona con conseguenze gravi non solo per l'economia e la cultura dell'intera area flegrea e napoletana, ma per la stessa democrazia italiana.

Con il presente disegno di legge si intende stabilire una normativa-quadro per le materie che la Costituzione affida alla competenza degli enti locali e delle regioni, unitamente a vincoli precisi per quanto si riferisce alle competenze del Parlamento e del Governo.

Rientrano nel primo ordine di questioni l'adozione di uno schema direttore dell'assetto territoriale e delle infrastrutture e di un programma di sviluppo economico della zona flegrea, la costituzione di strutture per il coordinamento ed il controllo attuativo dello schema e del programma, l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle nuove scelte.

Per il resto, il presente disegno di legge indica gli adempimenti di più diretta competenza statale.

Così come vi è un'articolazione di competenze, vi è anche nel disegno di legge una diversificazione di ambiti territoriali. Per quanto si riferisce allo schema direttore ed al piano di sviluppo, l'ambito indicato è quello della zona extra-urbana con al centro il

comune di Pozzuoli. Per quanto si riferisce invece alle misure di sicurezza, alle riparazioni, alla ricostruzione delle strutture danneggiate o distrutte dal bradisisma, alle speciali tecnologie da adottare, ai presidi scientifici, eccetera, l'ambito indicato è quello dell'area che si identifica con l'area del danno, secondo quanto individuato dal Ministro della protezione civile col supporto degli organi scientifici. Per quanto si riferisce infine alle misure a sostegno dell'occupazione e del reddito, l'articolo 7 del disegno di legge rimanda a successivi atti di competenza della regione Campania l'individuazione degli ambiti territoriali (all'interno dell'area e della zona flegrea) e delle varie provvidenze da stabilire. Ciò per evitare il rischio di generiche e indifferenziate misure di assistenzialismo fine a se stesse, che contrastano con le esigenze di rinascita e di sviluppo produttivo della zona flegrea e con lo spirito informatore del disegno di legge.

La proposta presente è ovviamente aperta al contributo degli altri Gruppi parlamentari e delle istituzioni locali. Importante per noi è che venga esaminata con estrema urgenza, perchè urgenti sono i problemi posti dal bradisisma. Nel merito, ferma restando l'ispirazione generale, riteniamo possibili, auspicabili e necessarie convergenze e intese per render più valida e incisiva la presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Mappa dell'area interessata al fenomeno bradisismico e misure di protezione civile)

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce, sulla base di apposite indagini scientifiche, una mappa dell'area flegrea, in Campania, interessata al fenomeno bradisismico, con le diverse caratteristiche di sismicità e di rischio vulcanico;

b) istituisce gruppi, coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche, altamente qualificati per il controllo permanente del fenomeno del bradisisma, dotandoli di adeguate strutture e strumenti;

c) predispone specifiche norme tecniche per la realizzazione degli interventi edilizi e infrastrutturali, in relazione ai diversi livelli di rischio sismico e vulcanico;

d) adotta, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, la regione Campania e i Comuni interessati, tutte le opportune iniziative per la diffusione della conoscenza scientifica del fenomeno bradisismico e delle sue linee di evoluzione.

Art. 2.

(Accertamenti sistematici e anagrafe della staticità del patrimonio edilizio)

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile costituisce entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge un Servizio tecnico per la valutazione sistematica delle condizioni di staticità del patrimonio edilizio.

Tale Servizio ha sede e opera nell'area di cui all'articolo 1, lettera a), ad eccezione delle zone e degli ambiti già provvisti di piani di recupero, ed effettua entro il termine di dodici mesi dalla sua costituzione il censimento completo dello stato di vulnerabilità dei fabbricati in relazione ai diversi livelli di rischio sismico e vulcanico.

Il Servizio tecnico, per giungere al censimento e all'anagrafe del patrimonio edilizio con le caratteristiche e nei termini stabiliti dal presente articolo, predispone un programma di perizie da svolgere in conformità di apposite normative tecniche stabilite con ordinanza ministeriale. I risultati di ogni perizia sono immediatamente trasmessi al Comune sul cui territorio è ubicato l'edificio interessato.

Il Servizio tecnico di cui al presente articolo può avvalersi anche di personale comandato dagli enti locali dell'area.

Art. 3.

(Consolidamenti antisismici)

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge predispone per i Comuni che ne siano sprovvisti un programma di consolidamento antisismico degli edifici pubblici e di uso pubblico siti nell'area interessata al fenomeno del bradisisma.

Per motivi di pubblico interesse i Comuni possono intervenire per il consolidamento antisismico anche di edifici destinati a residenze.

Art. 4.

(Incentivi per consolidamenti antisismici)

Per incentivare il consolidamento antisismico degli edifici siti nell'area interessata dal fenomeno bradisismico, l'agevolazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è aumentata sino alla copertura del

100 per cento degli interessi relativi ai mutui contratti nei modi e con le finalità del medesimo articolo 3.

Nel comune di Pozzuoli, oltre ai contributi già previsti dall'articolo 9, comma terzo, dell'ordinanza n. 338 del 5 settembre 1984, emanata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, si applicano gli incentivi di cui al primo comma limitatamente ad interventi ricompresi nei piani di recupero e forniti della concessione edilizia.

Art. 5.

(Proroga della legge 22 aprile 1982, n. 168)

Nei Comuni di cui all'articolo 1, lettera a), della presente legge si continuano ad applicare le norme di cui alla legge 22 aprile 1982, n. 168.

Art. 6.

(Potenziamento dei servizi comunali)

Al fine di consentire il potenziamento dei servizi necessari a far fronte alle esigenze di intervento tempestivo derivanti dal carattere di straordinarietà della situazione, i Comuni dell'area interessata al fenomeno del bradisisma sono autorizzati ad adeguare i propri organici entro il limite del 15 per cento delle attuali dotazioni.

Il personale già assunto dai Comuni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, è immesso nei relativi ruoli organici.

Per le medesime finalità di cui al primo comma, è corrisposto un finanziamento annuale aggiuntivo a favore dei predetti Comuni entro il limite del 30 per cento delle entrate di ciascun Comune. All'onere relativo si provvede per il 1985 con gli stanziamenti di cui al successivo articolo 16 e per gli anni dal 1986 al 1989 con appositi stanziamenti previsti dalla legge finanziaria.

Art. 7.

*(Misure a sostegno del reddito
e dell'occupazione)*

Le provvidenze e le agevolazioni già previste per il comune di Pozzuoli con il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, sono prorogate sino al 31 dicembre 1985 ed estese agli altri Comuni dell'area interessata dal fenomeno bradisismico.

Nel caso del comune di Napoli, il presente articolo si applica limitatamente alle circoscrizioni che hanno subito danni, previo parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

I criteri per la concessione delle provvidenze e delle agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo vengono stabiliti dai Comuni dell'area flegrea, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in rapporto alla diversa entità dei danni provocati nell'ambito dell'area e all'interno di ciascun Comune.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione assume tutte le iniziative, anche legislative, a favore della zona flegrea e in particolare:

a) per l'adeguamento funzionale delle attività commerciali e artigiane;

b) per la costituzione di idonee strutture di assistenza tecnica e di formazione manageriale;

c) per la promozione dell'associazionismo economico e della cooperazione;

d) per lo sviluppo dell'occupazione, della formazione professionale, dei contratti di formazione-lavoro;

e) per l'accesso al credito dei piccoli e medi operatori;

f) per la realizzazione di aree attrezzate per l'artigianato;

g) per dotare la zona di nuove strutture di mercato all'ingrosso dei prodotti ittici e dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 8.

(Schema direttore e programma di sviluppo)

La regione Campania, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, sentito il comune di Napoli, adotta uno schema direttore dell'assetto territoriale e delle infrastrutture unitamente ad un programma per lo sviluppo economico della zona flegrea.

Lo schema ed il programma di cui al presente articolo sono predisposti in riferimento alla zona territoriale di cui al comma precedente tenendo conto delle interrelazioni tra la zona flegrea, l'area metropolitana di Napoli e l'insieme del territorio della Campania e rapportandosi alle previsioni di piano a livello regionale.

Art. 9.

(Direttrici dello schema di assetto e del piano di sviluppo)

Lo schema ed il programma di cui al precedente articolo 8 devono prevedere la valorizzazione delle risorse ambientali e storiche della zona flegrea, con particolare riferimento al primo comma del precedente articolo, il recupero e la salvaguardia dei beni culturali, la riqualificazione degli insediamenti e delle strutture produttive.

In particolare essi devono tenere conto dei seguenti criteri direttivi:

a) riassetto idrogeologico della zona, disinquinamento delle acque, risistemazione della collina e della costa;

b) riqualificazione dei porti in un sistema integrato con funzioni produttive, commerciali e turistiche;

c) riorganizzazione della viabilità e dei trasporti collettivi tenendo conto della speciale esigenza di rapidi collegamenti all'interno della zona e tra questa e altre parti del territorio, sedi di eventuali ricoveri temporanei alternativi;

d) riqualificazione dell'apparato industriale e sviluppo della piccola industria, del-

l'artigianato e del commercio anche attraverso la realizzazione di aree attrezzate di settore e di piani di insediamento produttivo;

e) difesa e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, archeologiche e culturali, programmandone il recupero e l'uso collettivo;

f) recupero edilizio e urbanistico dei centri storici; restano salve le competenze assegnate al comune di Pozzuoli in base al decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e relativi provvedimenti di attuazione;

g) dotazione di adeguate attrezzature sociali a scala di zona e di Comune, con particolare riferimento al completamento delle opere di urbanizzazione secondaria nei nuovi insediamenti residenziali.

Art. 10.

(Costituzione del Dipartimento di scienze della Terra)

Al fine di agevolare la istituzione da parte dell'Università degli studi di Napoli — nell'insediamento di Monteruscello in Pozzuoli — di un Dipartimento di scienze della Terra, con le procedure di cui agli articoli 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il quinquennio 1985-1989, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

(Strutture per lo studio e la valorizzazione delle risorse ambientali)

Per la costituzione nel territorio di Bacoli di due istituti per lo studio, rispettivamente, dei beni archeologici e ambientali e dell'acquacoltura, è concesso al Consiglio nazionale delle ricerche un finanziamento di lire 5 miliardi per il quinquennio 1985-1989.

Per la ripresa degli scavi nell'acropoli di Cuma sono stanziati lire 5 miliardi per il quinquennio 1985-1989.

Art. 12.

(Soppressione del Centro di cui al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290)

Il Centro di studi per i fenomeni vulcanici dei Campi flegrei istituito con l'articolo 21 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1971, n. 475, è soppresso.

Il comune di Pozzuoli costituisce un proprio servizio per il controllo del fenomeno bradisismico, avvalendosi della consulenza dell'Osservatorio vesuviano e del Consiglio nazionale delle ricerche.

A tale servizio saranno destinati il personale e le dotazioni del soppresso Centro.

Art. 13.

(Strumenti di coordinamento)

La regione Campania, d'intesa con i Comuni di cui all'articolo 8, determina contestualmente all'adozione dello schema direttore e del programma di sviluppo ogni strumento e iniziativa atti a garantire il coordinamento e la verifica dell'attuazione degli interventi previsti.

Art. 14.

(Adeguamento dei piani urbanistici)

I Comuni di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto disposto per Pozzuoli dal decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e relativi provvedimenti di attuazione, adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni dello schema direttore e del programma di sviluppo, entro centottanta giorni dalla data della loro adozione da parte della Regione. Si applica ai predetti Comuni la disciplina prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748.

Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative derivanti dalla presente legge, i Co-

muni possono associarsi tra loro anche prevedendo la formazione di consorzi operativi.

Art. 15.

(Compiti delle amministrazioni dello Stato)

Le amministrazioni dello Stato e gli enti a partecipazione statale concorrono per quanto di loro competenza, anche sotto il profilo finanziario, alla realizzazione degli interventi nelle zone e nelle aree di cui alla presente legge.

Dopo l'adozione dello schema direttore e del programma di sviluppo, tali interventi non potranno svolgersi in contrasto con quanto previsto dai predetti atti.

Art. 16.

(Finanziamento)

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è stanziata la somma di 1.500 miliardi di lire per il quinquennio 1985-1989.

A valere sulle disponibilità indicate nel comma precedente, sono destinate:

- a) lire 40 miliardi agli interventi di cui agli articoli 1 e 2;
- b) lire 20 miliardi agli interventi di cui all'articolo 3;
- c) lire 900 miliardi agli incentivi di cui all'articolo 4;
- d) lire 500 miliardi per le misure di cui all'articolo 7;
- e) lire 40 miliardi per le iniziative di cui agli articoli 10 e 11.

All'onere di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.